

LEGGE REGIONALE

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PUGLIA PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 1978

Legge regionale: "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1978".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge :

Art. 1

Stato di previsione dell'Entrata

Il totale generale delle entrate della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1978 è approvato in L.724.293.544.910= in termini di competenza ed in L. 1.259.993.659.729= in termini di cassa.

Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione Puglia, la riscossione nei confronti dello Stato, delle quote dei tributi erariali attribuiti alla Regione Puglia, di ogni altra somma e provento dovuti per l'anno 1978 sulla base dello stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.

Art. 2

Stato di previsione della Spesa

Il totale generale delle spese della Regione Puglia, per l'esercizio finanziario 1978 è approvato in L.724.293.544.910= in termini di competenza ed in L. 1.080.259.689.400= in termini di cassa.

E' autorizzata l'assunzione degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1978 annesso alla presente legge.

E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione Puglia entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stesso stato di previsione della spesa per l'esercizio 1978 in conformità delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 17 del 30.5.77 "Norme sulla contabilità regionale".

Art. 3

Quadro generale riassuntivo

E' approvato il quadro riassuntivo del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio 1978 annesso alla presente legge.

Art. 4

Bilancio pluriennale

Per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi futuri è adottato ed approvato l'allegato Bilancio pluriennale per il quadriennio 1978/1980 (Allegato N. 1 - 2).

E' approvato l'allegato Bilancio annuale per l'esercizio finanziario 1978 e pluriennale 1978/1980 dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti ai sensi dell'art. 34 della legge di contabilità regionale (Allegato n. 10 e 11).

Art. 5

Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine

Sono considerate obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e dello articolo 36 della legge di contabilità regionale, le spese descritte nell'allegato n. 3 annesso alla presente legge.

La Giunta regionale è autorizzata a provvedere con atto deliberativo, al prelevamento dal Cap. 346 delle somme necessarie per integrare gli stanziamenti rilevati insufficienti compresi nell'allegato di cui al comma precedente, ai sensi dello articolo 36 della legge di contabilità regionale.

Art. 6

Fondo di riserva per spese impreviste

La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con atto deliberativo, da presentare al Consiglio regionale entro 30 giorni per la convalida, il prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste di cui al Cap. 348 e la loro iscrizione in aumento dei capitoli di spesa, ovvero in nuovi capitoli, ai sensi dell'art. 37 della legge di contabilità regionale.

Art. 7

Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa

E' determinata in L. 50.000.000.000= per l'esercizio 1978 il fondo di riserva, per sopperire ad eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa.

Il fondo di cui al comma precedente è iscritto nello stanziamento di cassa del Cap. 347.

Il prelevamento di somme dal fondo di cui al primo comma del presente articolo e la loro iscrizione in aumento dei vari capitoli di spesa per la integrazione delle rispettive dotazioni di cassa, sono disposte con delibere del Consiglio Regionale non soggette a controllo, giusta quanto disposto dall'art. 41 della legge di contabilità regionale e dell'art. 12 della legge 335 del 19 maggio 1976.

Art. 8

Esercizio delle funzioni delegate ed entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici

La Giunta regionale è autorizzata ad introdurre, nel Bilancio di previsione per l'esercizio 1978, le variazioni occorrenti per iscrivere nell'Entrata e nella spesa, istituendo - ove occorra - nuovi capitoli, le somme assegnate dallo Stato da assegnazioni vincolate a scopi specifici, dando alle stesse la destinazione per cui sono state assegnate, ai sensi dell'art.43 della legge di contabilità regionale.

Art. 9

Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato

Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione si provvede sulla base della vigente normativa statale, finchè non sia diversamente disposto da leggi regionali.

Art.10

Fondi a disposizione del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio regionale

I fondi regionali a disposizione del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale iscritti rispettivamente ai Capp. 10 e 3 dello stato di previsione della spesa, verranno erogati secondo le modalità di applicazione dell'articolo 184 del R.D. 11.11.1923, e successive integrazioni e modificazioni.

Art.11

Fondi globali

Con separati e successivi provvedimenti legislativi in relazione all'emanazione di norme regionali autorizzative di spesa, sarà disposto il prelievo delle somme occorrenti dai fondi globali previsti ai Capp. 349-350-352 dello stato di previsione della spesa, giusta gli allegati nn. 7 - 8 al bilancio 1977 e con le modalità previste all'art. 38 della legge di contabilità regionale.

Art.12

Classificazioni della spesa

Per l'anno 1978 le spese della Regione sono classificate giusta quanto previsto all'art. 30 della legge di contabilità regionale.

In mancanza delle determinazioni di cui al 6° comma dell'art. 9 della legge 19 maggio 1976, n. 335, le spese della Regione sono anche classificate secondo i quadri di classificazione di cui alle tabelle "A" e "B" e "C" allegate alla presente legge (allegato n. 4, n. 5 e n. 6).

Art. 13

Il riparto delle quote del Fondo Regionale per l'assistenza ospedaliera per il 1978 di cui alla legge regionale n. 6 del 20.1.1975 è determinato in via provvisoria secondo gli stanziamenti iscritti ai Capp. 147 - 169 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 304 della parte 2^a Spesa.

Art. 14

I limiti di impegno trentacinquennali di cui al Cap. 123 del Bilancio 1977 già autorizzati per l'anno 1977 per la concessione di contributi agli Enti Locali per le finalità di cui alla L.R. n. 2 del 21.1.1974 graveranno a partire dal Bilancio per lo esercizio 1979 fino al 2013.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Aprile - Galatone


E' estratto del verbale della seduta del 28 dicembre 1977
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Aprile - Galatone

Consiglio Regionale della Puglia

P. C. C. (dott. Renato Guaccero)



2 GEN. 1978